

Validità dell'anno scolastico

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

La C.M. n. 20 del 4 marzo 2013 precisa che *sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del D.P.R.122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.*

L'Istituto ha un corso normale a 30 ore, pertanto:

corso ore annuali
normale 990

$\frac{3}{4}$ validità anno scolastico
743

Il Collegio dei docenti ha stabilito le seguenti deroghe alla validità dell'anno scolastico:

Gravi motivi di salute documentati

- Terapie e/o cure programmate
- Donazioni di sangue
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche (CONI)
- Particolari situazioni di disagio familiare/sociale che impediscono una regolare frequenza